

**II**

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

**CONSIGLIO****DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 1° febbraio 1971

relativa all'armonizzazione delle disposizioni essenziali in materia di garanzia delle operazioni a breve termine (rischio politico) sia su acquirenti pubblici che su acquirenti privati

(71/86/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il credito all'esportazione detiene un ruolo di primo piano negli scambi internazionali e costituisce uno strumento rilevante della politica commerciale ;

considerando che i vari sistemi d'assicurazione crediti all'esportazione in vigore negli Stati membri possono comportare distorsioni della concorrenza tra imprese della Comunità sui mercati terzi ;

considerando che l'armonizzazione dei vari sistemi d'assicurazione crediti all'esportazione potrebbe facilitare la cooperazione tra le imprese dei diversi Stati membri ;

considerando che, a seconda delle diverse categorie di operazioni, l'armonizzazione può essere attuata o mediante polizze comuni o mediante disposizioni comuni riguardanti gli elementi ritenuti essenziali sul piano della concorrenza ;

considerando che attualmente nel settore del breve termine le operazioni garantite rappresentano in generale una minor percentuale delle esportazioni che nel settore del medio termine ;

considerando d'altronde che si tratta di un settore nel quale operano gli istituti di assicurazioni crediti

privati e che quindi appare opportuno limitare l'armonizzazione al solo rischio politico ;

considerando che, per le suddette ragioni, appare opportuno rinunciare a redigere una polizza comune e limitarsi all'armonizzazione degli elementi che sono stati ritenuti essenziali sul piano della concorrenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni dell'allegato D delle direttive n. 70/509/CEE e n. 70/510/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970 <sup>(1)</sup>, gli Stati membri prenderanno le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per mettere in vigore le disposizioni armonizzate in materia di operazioni a breve termine che figurano nell'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri provvedono a che gli enti che garantiscono per conto o con l'appoggio dello Stato l'assicurazione crediti, assicurino le operazioni che rientrano nel campo d'applicazione delle disposizioni armonizzate secondo le modalità ivi contenute e le norme particolari adottate dal Consiglio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 254 del 23. 11. 1970, pagg. 1 e 26.

*Articolo 3*

1. Il campo d'applicazione delle disposizioni armonizzate comprende, qualunque sia la forma della polizza utilizzata, le operazioni :

- che implicano un rischio del credito di durata inferiore a 24 mesi oppure un rischio del credito ed un rischio di fabbricazione garantito la cui durata cumulativa è anch'essa inferiore a 24 mesi ; tuttavia la durata di detto rischio di fabbricazione deve essere inferiore a 12 mesi ;
- concluse con un acquirente pubblico o con un acquirente privato ;
- realizzate sulla base di un credito fornitore.

2. Le disposizioni armonizzate dalla presente direttiva si riferiscono soltanto alla garanzia del rischio politico.

3. Le definizioni di acquirente pubblico e di acquirente privato sono quelle date rispettivamente

all'articolo 3 della direttiva n. 70/509/CEE ed all'articolo 4 della direttiva n. 70/510/CEE.

*Articolo 4*

Il Comitato consultivo dell'assicurazione crediti all'esportazione, istituito dall'articolo 4 della direttiva n. 70/509/CEE, può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi problema relativo all'applicazione uniforme della presente direttiva.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 1971.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. SCHUMANN

---

ALLEGATO

**DISPOSIZIONI ARMONIZZATE IN MATERIA  
DI GARANZIA DELLE OPERAZIONI A BREVE TERMINE  
(RISCHIO POLITICO)  
SIA SU ACQUIRENTI PUBBLICI CHE SU ACQUIRENTI PRIVATI**

*Articolo 1***Definizione del rischio del credito**

La definizione da includere nelle polizze non deve prevedere un termine costitutivo del sinistro inferiore a sei mesi.

*Articolo 2***Elenco degli eventi garantiti**

L'elenco di base comprende gli eventi da C a H inclusi di cui all'articolo 3 delle polizze comuni per le operazioni a medio e a lungo termine su acquirenti pubblici e su acquirenti privati, ed include anche, per quanto riguarda gli acquirenti pubblici, l'evento B dell'articolo 3 della polizza comune per le operazioni a medio e a lungo termine su tali acquirenti.

L'elenco di base può tuttavia essere emendato dall'istituto a condizione che tale emendamento non implichi un'estensione della garanzia derivante dall'elenco stesso.

*Articolo 3***Campo di applicazione della garanzia**

La garanzia si applica all'importo del credito dell'assicurato, per capitale ed interessi, esclusi gli interessi moratori, le penalità e il risarcimento danni dovuti dal debitore.

*Articolo 4***Percentuale di copertura assicurativa**

L'assicurato deve conservare a suo esclusivo carico la quota di scoperto non garantita dall'istituto.

*Articolo 5***Principi generali del risarcimento**

Devono essere osservati i principi seguenti:

- a) Obbligo per l'assicurato, per quanto riguarda la conclusione e l'esecuzione dell'operazione garantita, di agire con la diligenza del buon padre di famiglia: tale obbligo si applica anche al comportamento dei suoi mandatari, co-fornitori o sub-fornitori;
- b) Responsabilità dell'assicurato per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e per l'esecuzione delle formalità legali (comprese quelle che incombono al debitore sino al momento dell'entrata in vigore del contratto);
- c) Non risarcimento dei crediti nulli.

*Articolo 6***Principi generali della destinazione delle somme incassate e del ricavo della realizzazione delle garanzie**

Le polizze devono prevedere regole di destinazione in modo che i pagamenti o qualsiasi recupero ricevuto dall'assicurato non vengano destinati ai crediti non assicurati con priorità sui crediti garantiti.

*Articolo 7***Principi generali in materia di recuperi**

Le polizze devono rispettare il principio della ripartizione tra l'istituto e l'assicurato degli importi recuperati.

---